

-Ai Dirigenti Istituti Scolastici con percorsi ad indirizzo musicale  
scuole secondarie di primo grado, Puglia

-Ai Docenti di Strumento Musicale  
Loro Sedi  
e.p.c.

-Ai Dirigenti A.T.P. della Puglia

## **ANIEF PUGLIA NOTA SINDACALE.**

**Oggetto: Docenti di Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I grado. Partecipazione agli scrutini, esami conclusivi del primo ciclo, PEI e modalità di votazione.**

ANIEF Puglia, alla luce delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai docenti di strumento musicale, ritiene opportuno fornire un quadro riepilogativo relativo:

- alla partecipazione ai Consigli di classe;
- agli scrutini intermedi e finali;
- alla composizione delle sottocommissioni d'esame del primo ciclo;
- alla partecipazione ai colloqui orali;
- alla firma del PEI e alla partecipazione ai GLO;
- alle modalità di votazione negli scrutini e negli esami.

Il presente documento richiama:

- il D.Lgs. 62/2017;
- il DM 741/2017;
- il DI 176/2022;
- il D.Lgs. 297/1994.

### **1. DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE: NATURA DELL'INSEGNAMENTO.**

Il docente di strumento musicale è docente curricolare appartenente a pieno titolo al Consiglio di classe delle classi assegnate al percorso ad indirizzo musicale.

Ai sensi del DI 176/2022:

- l'insegnamento di strumento musicale costituisce specifica disciplina curricolare;
- **la valutazione riguarda esclusivamente gli alunni che frequentano il percorso ad indirizzo musicale in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento.**

Ne consegue che il docente di strumento:

- partecipa agli organi collegiali della classe;
- esercita però la funzione valutativa **esclusivamente** nei confronti degli alunni frequentanti il percorso musicale **in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento**.

## 2. PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI CLASSE

### A) Consigli di classe ordinari

Il docente di strumento:

- partecipa regolarmente ai Consigli di classe;
- è componente a pieno titolo dell'organo collegiale;
- partecipa alle deliberazioni organizzative e didattiche.

Pertanto può intervenire:

- nella programmazione educativa;
- nelle deliberazioni organizzative;
- nelle questioni disciplinari;
- nelle attività inclusive e progettuali.

### B) Consigli di classe in sede di scrutinio

In sede di valutazione periodica e finale:

- il docente di strumento partecipa alla valutazione **esclusivamente** degli alunni che frequentano il percorso musicale in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento;
- esprime il voto di strumento musicale;
- concorre alla deliberazione finale limitatamente agli studenti di propria competenza valutativa.

Per gli alunni che **NON** frequentano il percorso musicale:

- il docente di strumento non esprime alcuna valutazione disciplinare;
- non attribuisce voti;
- non concorre alla determinazione della valutazione relativa alla propria disciplina non fruita.

## 3. COLLEGIO PERFETTO E MAGGIORANZA NELLO SCRUTINIO

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio costituisce "collegio perfetto".

Ciò significa che:

- devono essere presenti tutti i componenti aventi titolo;
- non sono ammesse astensioni;
- le deliberazioni avvengono a maggioranza.

**Tuttavia il diritto di voto deve essere rapportato alla competenza valutativa effettiva.**

Pertanto:

#### **Per gli alunni frequentanti il percorso musicale**

il docente di strumento:

- partecipa pienamente alla votazione **in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento;**
- concorre alla formazione della maggioranza.

#### **Per gli alunni NON frequentanti il percorso musicale**

il docente di strumento:

- non possiede competenza valutativa;
- non esprime voto;
- non partecipa alla deliberazione valutativa riferita a quello specifico alunno.

#### **Di conseguenza:**

- il quorum deliberativo viene calcolato esclusivamente sui docenti aventi titolo valutativo rispetto all'alunno scrutinato.

#### **4. COMMISSIONE D'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO**

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017:

- la Commissione d'esame è composta dai docenti del Consiglio di classe;
- il docente di strumento musicale è quindi componente della sottocommissione.

Il docente di strumento:

- partecipa alle operazioni d'esame;
- partecipa agli scrutini finali;
- è commissario a pieno titolo.
- ***"I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunni e agli alunni del proprio strumento, a quelli della sottocommissione"*** (art.8 comma 3 D.M. 176/22)
- entra nella sottocommissione ***"in riferimento agli alunni del proprio strumento.***

## 5. PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE

### A) Alunni frequentanti il percorso musicale

Per tali studenti:

- il docente di strumento partecipa pienamente al colloquio **in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento;**
- conduce la prova pratica di strumento;
- esprime la relativa valutazione;
- concorre alla determinazione del voto finale.

Il DM 741/2017 prevede infatti che:

- nell'ambito del colloquio sia svolta la prova pratica di strumento musicale per gli alunni iscritti al percorso.

### B) Alunni NON frequentanti il percorso musicale

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento di strumento:

- il docente di strumento non svolge attività valutativa;
- non conduce parti del colloquio;
- non formula valutazioni disciplinari riferite alla prova orale;
- non firma elaborati compiti scritti.

La sua eventuale presenza (**passiva**) deriverebbe esclusivamente dalla composizione formale della sottocommissione.

pertanto in coerenza con il principio di competenza valutativa:

- il docente di strumento **non** partecipa alla votazione riferita agli alunni non iscritti al percorso musicale e di conseguenza partecipa solo al colloquio pluridisciplinare **in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento;**
- **tale circostanza venga opportunamente verbalizzata nella riunione plenaria.**

## 6. PEI, GLO E DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE

La firma del PEI deve essere distinta dalla titolarità della valutazione disciplinare.

Il PEI:

- è documento collegiale;
- viene elaborato nell'ambito del GLO;
- coinvolge i docenti componenti del Consiglio di classe.

## Alunno con disabilità che **NON** frequenta strumento musicale

In tale situazione:

- il docente di strumento non predispone obiettivi disciplinari riferiti alla propria materia;
- non esprime valutazioni relative ad una disciplina non frequentata;
- non formula interventi didattici specifici di strumento musicale.

Tuttavia:

- in qualità di componente del Consiglio di classe, potrebbe essere convocato al GLO e sottoscrivere il PEI quale componente collegiale, ma considerata la sua presenza (passiva) sarebbe superfluo.

La firma:

- non implica competenza valutativa;
- non implica presa in carico disciplinare dell'alunno;
- attesta esclusivamente partecipazione all'organo collegiale.

ANIEF Puglia evidenzia comunque che:

- la mancata firma del docente di strumento, in assenza di rapporto didattico con l'alunno, non determina invalidità del PEI;
- prevale il principio sostanziale dell'effettiva partecipazione dei docenti coinvolti nel percorso educativo dell'alunno.

“La mera appartenenza formale al Consiglio di classe non comporta automaticamente obbligo sostanziale di sottoscrizione del PEI in assenza di effettiva partecipazione didattica, valutativa o progettuale riferita all'alunno.” Infatti il docente di strumento musicale, in assenza di insegnamento impartito all'alunno, non appare titolare di una posizione sostanziale tale da rendere necessaria la sottoscrizione del PEI, giuridicamente, la **firma ed eventuale partecipazione al GLO** in questi casi (giuridicamente) viene considerata sostanzialmente **superflua**.

## 7. PRINCIPIO CONCLUSIVO

Il docente di strumento musicale:

- è componente del Consiglio di classe;
- è componente della sottocommissione d'esame;
- partecipa agli organi collegiali della classe;

ma:

- esercita funzione valutativa esclusivamente nei confronti degli alunni frequentanti il percorso musicale **in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento**.

Pertanto:

- la partecipazione collegiale non coincide automaticamente con il diritto di valutazione;
- il diritto di voto negli scrutini e negli esami deve essere correlato alla competenza disciplinare effettivamente esercitata.

ANIEF Puglia auspica che le istituzioni scolastiche adottino modalità organizzative e verbalizzazioni coerenti con tali principi, al fine di garantire:

- correttezza delle procedure;
- legittimità delle deliberazioni;
- tutela delle prerogative professionali dei docenti di strumento musicale.

Bari 25/05/2026

ANIEF PUGLIA

Pasquale Spinelli  
Presidente Regionale